

circostrizione territoriale a sè, ma semplice terra appartentiva.....
 che grosso municipio, verosimilmente Novara (2). Con i Longobardi essa diviene regione dai confini precisi e zona centrale di quel territorio (Novarese, Milanese e Pavese) che fu l'ambiente dei principali avvenimenti della storia dell'alta Italia dal sesto all'ottavo secolo. Allo stesso modo Vigevano nasce coi Longobardi, per opera dei quali acquisterà importanza al punto da sorpassare *Viginticolonnae*, l'antica località principale del luogo. Le fonti che si stanno per esaminare avvertono, nonostante l'epoca relativamente tarda cui vanno ascritte, che grande dovette essere la diffusione degli invasori nella regione, tanto grande da trasformarla in zona prettamente longobarda (3).

Quando i Longobardi occuparono la Bulgaria? Dopo l'assedio di Milano, nel settembre del 569, e prima di quello posto alla fortissima Pavia (4)? La dichiarazione di Paolo Diacono che Pavia resi-

(2) Se si può essere certi che la Bulgaria altomedievale non corrispose ad alcun municipio romano nè ad alcun pago preromano, non è permessa altrettanta sicurezza in ordine all'ipotesi che essa possa esser sorta sulle basi di un precedente distretto gotico o bizantino; in merito nulla può affermarsi. E però sicuro che, se questa terra fu ricchissima di castelli, alcuni dei quali presumibilmente assai antichi, non è dato rintracciare quel *castrum* principale intorno a cui generalmente venivano creandosi i distretti militari prelongobardici. Ben diverso esito hanno avuto le indagini del Bognetti sul distretto di Seprio: cfr. *Castelseprio*, pagg. 52-54.

(3) Anticipiamo qui brevemente ciò che avanti sarà oggetto di una più attenta e precisa analisi. Il carattere tipicamente longobardo della Bulgaria 6, in particolare, del territorio vigevanese, è chiaramente attestato da fonti di diverso ordine, ma tutte parallelamente concordi a guidare la ricerca ad un unico risultato. Si va da una messe di dati toponomastici veramente copiosa ad una altrettanto ricca serie di attestazioni circa istituzioni longobarde contenute in carte locali anteriori e posteriori al mille; molto numerosi, specialmente per il Vigevanasco, sono gli atti in cui si dichiara la professione di legge longobarda; l'analisi dei cartari e degli Statuti locali (esemplare, a questo proposito, la serie delle norme trecentesche di Vigevano) mette infine in luce la tenace e spesso isolata sopravvivenza nel territorio di pratiche giuridiche chiaramente longobarde, e ciò nel tempo in cui pressochè ovunque le leggi municipali sanciscono correlative pratiche di diritto romano.

(4) Sulle ragioni strategiche e politiche della scelta di Pavia come capitale da parte dei Longobardi, cfr. G. ROMANO, *Perchè Pavia divenne la sede dei Longobardi*, in *Boll. Soc. Pav. di Storia Patria*, Pavia 1901, I, pag. 10 e segg.; ZUCCHETTI, *Lomello*, cit., pag. 289 e segg.; P. VACCARI, *Pavia capitale di regno*, estr. da *Lezioni e conferenze*, Settembre-Ottobre 1927, Pavia 1928;

e ostinatamente, essendo il *Langobardorum exercitu non procul*

10., *La dominazione dei Longobardi*, cit., pagg. 10-12; B. KECOCCHIATI, *Pavia capitale dei Longobardi. Note geografiche*, in *Boll. Soc. Pav. di Storia Patria*, IX, 1958, pag. 71 e segg.

Degno di ogni attenzione è il fatto che Pavia abbia costituito l'unico esempio di capitale stabile in un regno barbarico, in contrapposto alle universali tradizioni della capitale mobile che segue l'instancabile vagare del sovrano entro i confini del regno. Deve essere poi richiamata tutta l'importanza del riacciarsi dei Longobardi, nella scelta di Pavia, alla tradizione gotica: è questo un elemento che si aggiunge al motivo strategico e di questo non ha minor peso. La predilezione dei Goti (e in particolare di Teodorico) per Pavia, seconda capitale, con Verona, dopo Ravenna, non mancò di influenzare la scelta dei nuovi invasori. A Pavia, come a Monza, fu Teodorico ad edificare il *palatium regio* e le mura: per secoli il tribunale del re starà in una loggia sotto la sua immagine; a Pavia i Goti tennero stabilmente il tesoro di guerra; in quella città a loro fedele (tanta fedeltà, come è noto, non dimostrò Milano) essi si raccolsero, durante gli ultimi anni di libertà, per trovare un successore di Vitige e per difendersi fino all'ultimo dopo la morte di Teia. Cfr. AMONSEMUS VALESIANUS, II, 71 (in M.G.H., *A.A.*, *Chronica Minora saec. IV-VII*, I, ed. Th. Mommsen, Berlino 1892, pag. 324): ... *item* (Teodorico) *Ticino palatium thermas amphitheatrum et alios muros civitatis fecit*; (sembra certo però che l'anfiteatro pavese sia stato costruito da Atalarico: v. BOGNETTI, *Teodorico di Verona e Verona longobarda capitale del regno*, in *Scritti giur. in onore di M. Cavalieri*, Padova 1960, pag. 29); cfr. AGOSTINI *Libri Pontificalis Ecclesiae Ravennatis*, XXVIII, 94 (in M.G.H., *SS. Rer. Lang. et Ital. saec. VII-IX*, ed. O. Holder-Egger, Hannover 1878, pag. 337). *Post vero deprædata a Langobardis Tuscia, obsiderunt Ticinum, quae civitas Papii dicitur, ubi et Theodorici palatium struxit, et eius imaginem sedentem super equum in tribunalis cameris tessellis ornatis bene conspexi*; FREGIARI SCHOLASTICI *Chronicarum Libri IV*, II, 57 (in M.G.H., *SS. Rer. Merov.*, II, ed. B. Krusch, Hannover 1888, pag. 82): *Civitatis universas quae regebat miri operis restaurare et munire solertissime fecit. Palatia quoque splendidissime Ravennae urbis, Veronae et Papiuae, quod Ticinum cognomen tum est, fabricare iussit*. Sull'immagine di Teodorico nel *palatium pavese* v. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, n. 70, a. 906-910: a Pavia si tiene un giudizio, alla presenza di re Berengario, in laudibus magiore ubi sub Teodorico dicitur.

Per l'osservazione che anche la scelta della capitale da parte dei Longobardi rivela la forte e generale « suggestione del precedente gotico », cfr. i rilievi del BOGNETTI in *Castelseprio*, pagg. 49-51 e in *Teodorico di Verona*, cit., pagg. 29-30; cfr. anche *ib.*, *Le origini della consacrazione del Vescovo di Pavia da parte del Pontefice romano e la fine dell'arianesimo presso i Longobardi* (già in *Atti e Mem. IV Congr. Stor. Lomb.*, Milano 1940, e ora in BOGNETTI, *L'età longobarda*, I, Milano 1966) pag. 207. Su *Ticinum*, residenza prediletta di Teodorico (e fonti relative), cfr. L. RUGGINI, *Economia e società nell'« Italia Annōnaria »*, Milano 1961, pag. 282. In generale, per una or-

Se la regione non avesse avuto da tempo tale natura, perchè Federico I l'avrebbe tolta nel 1162 ai Milanesi, che l'avevano occupata, riprendendosela interamente come terra di pertinenza dell'Impero (24)? Nè quest'imperatore era al suo primo tentativo in proposito. Le località poste sulle due sponde furono poi riunite in un unico possedimento imperiale e nel 1164 cedute in feudo a Rainald von Dassel (25). Questo feudo doveva essere molto più ampio, però, e comprendere anche parti del Seprio, come nota lo Schneider, dal momento che contava anche località come Busto Arsizio e Villa Busto. In seguito alla pace di Costanza, un diploma imperiale del 1185 sancì poi la restituzione della Bulgaria a Milano, unitamente a Seprio, Martesana, Lecco e Stazzona (26). In verità i territori regi che i diplomi ricordano come propri della Bulgaria sono troppo numerosi perchè non si possano seguire il Darmstädter e lo Schneider, i quali fanno di questa terra un grande possedimento fiscale.

Le corti di Trecate e Bornago, come si è visto, appaiono di pertinenza imperiale nell'877, nel testamento dell'imperatrice Angilberga (e come tali sono confermate dalla figlia Ermengarda): *cortes meas in comitatu bulgariense, id sunt Brunago et Trecate* (27). Anche Vigevano sorse certamente su terre fiscali, come su suolo fiscale dovevano essere i luoghi vicini: Sirpi, Preseducta, Venticolonne. Il manso *situm in vico Gebuin adiacentem in Viginticolonno comitatu Bulgariensi*, donato nel 919 da Berengario I, era d'indubbia appartenenza regia e regio era il *pratium... in loco qui Galia* (28) *dicitur ad eundem perti-*

fondiaria nel Medio Evo, cit., p. II, cap. 2^o; E. MAVER, *Italienische Verfassungsgeschichte*, I, pagg. 270-280; SCHROB, *Reichsstrassen und Reichsverwaltung im Königreich Italien, 754-1197*, cit., pag. 156 segg. e passim; SOLMI, *L'amministrazione finanziaria del Regno Italico nell'alto Medio Evo*, Pavia 1932, pag. 167 e segg.; BESTA, *D. pubblico*, cit., I, cap. VI, pag. 269.

(24) Cfr. DARMSTÄDTER, pag. 177 e segg.; SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 35.

(25) Cfr. DARMSTÄDTER, *ibidem*, pag. 178, con cartina annessa.

(26) Cfr. SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 35 e C. MANARESÌ, *Gli atti del Comune di Milano fino all'anno MCCXXVI*, cit., pag. 216, n. 148.

(27) Cfr. *retro*, pag. 25.

(28) Per la difficile lettura del toponimo, nel resto del diploma, cfr. *retro*, pag. 26, n. 41. Per la natura germanica (probabilmente longobarda) del nome *gullia* cfr. GAMILLISCHEG, IV, 52.

nens comitatus (29). Verosimilmente appartevano al fisco anche le selve lambite dal Ticino nelle quali Berengario, in *circuitu Ticini*, a *vico Cassioli usque ad Trecatinum vadum*, aveva concesso al diacono Rotkerio la *venatio* (30). Qui si estendeva un vasto *gruado* del *rotkerio* tutta la ripa dell'importante *flumen publicum*, lungo una porzione del quale il sovrano concedeva la *piscatio* a Rotkerio, doveva esser regia: scaglionate lungo quella *ripa* erano d'altronde situate le località bulgariensi. È quella stessa *ripa Ticinensis* su cui abbiamo visto collocati i centri pubblici di raccolta delle provvisioni fiscali nell'età gotica (31).

I documenti più tardi rivelano una continuità storica nella condizione di molte località di questo territorio: nel 1065 un diploma di Enrico IV, che è fondamentale per la storia del luogo, dichiara gli *hominnes* di Vigevano e dei vicini Sirpi, Preseducta, Venticolonne, liberi da ogni giurisdizione laica ed ecclesiastica e direttamente dipendenti dall'Impero, *secundum praedecessorum nostrorum regum et imperatorum praecepta* (32). Il 20 ottobre 1219 Federico II riceve sotto la sua protezione gli uomini e il *castrum* di Vigevano *quod semper fuit Imperij Camera specialis* (33). Se veramente a Vigevano allude un diploma del 982 concesso al monastero pavese di S. Salvatore (34), in questo luogo c'era un *pratium regium* che apparteneva

(29) Per questo diploma v. pag. 26.

(30) Cfr. *retro*, pag. 26.

(31) Cfr. pag. 80, n. 9.

(32) È opportuno rimandare al cap. IV, pag. 165 e segg. per una analisi del diploma nonché per la valutazione della sua importanza storica e giuridica; cfr., per ora, il documento edito da A. COLOMBO, *Cartario*, n. 43.

(33) Cfr. A. COLOMBO, *Cartario*, n. 77; v. anche DARMSTÄDTER, pag. 196; SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 183. Federico II specifica che *attendentes merita et grata obsequia que homines de Vegleuano fideles nostri hactenus nostris progenitoribus et nobis exhibuerunt ... castrum memoratum sub nostra et regni nostri custodia et protectione susceperimus*.

(34) *Ottonis II Diploma* (in M.G.H., *Diplomata Regum et Imp. Germ.*, II, 1^a, rist., Berlino 1956) n. 281, a. 982. Assegnano il diploma all'anno 981 altre edizioni. Cfr. M.H.P., XIII, n. 803; A. COLOMBO, *Cartario*, n. 21; *Id., I diplomati ottoniani e adelaidini e la fondazione del Monastero di S. Salvatore*, cit., pag. 13.

ai beni dell'imperatrice Adelaide: il *pratium regium Virgemini* (35). Con ogni probabilità erano poi di antica pertinenza della corona le località confermate e concesse da Ottone I nel 969 al vassallo longobardo Ingone di Bercedo e fra esse, con Vigevano, alcune erano certo nel comitato di Bulgaria: Bercedo, Cerano, Villanova, Gravello, Treblado, Cassolo, Sozzago (36). A Sozzago, ad esempio, è ricordata nell'881 una *terra domini regis* e a Dulzago (l'attuale località Badia di Dulzago, a nord di Novara, posta alla stessa altezza della bulgaricse Bornago) un documento dell'892 menziona la *terra Vidoni regis* (37). Anche lungo la sponda orientale del Ticino, a Castano, a Lonate, nel territorio di Morimondo, cioè lungo tutta la riva bulgaricse del fiume, è sicura la presenza di beni regi (38).

Ma la Bulgaria doveva probabilmente rientrare, seppur con propri confini, in una zona fiscale ancora più vasta: la contigua Lomellina, come hanno messo in luce le minute indagini del Darmstädter, era anch'essa interamente regia e contava una decina di corti regali (39). Le origini fiscali di questi territori potranno essere rian-

(35) Favorevoli a un'identificazione del toponimo con Vigevano sono DARMSTÄDTER, pag. 195 e SCHNEIDER, pag. 183.

(36) Cfr. retro, pagg. 28-29.

(37) Cfr. MORANDI, *Le Carte del Museo Civico di Novara*, cit., n. 1, a. 881 e *Carte A.C.N.*, n. 18, a. 892. Nel 950 Lotario dona ai canonici di S. Gaudenzio di Novara, con altre terre nel comitato di Pombia, *mansum unum iuris regni novari in Saciago*: cfr. SCHIAPARELLI, *I diplomi di Ugo e di Lotario, di Berengario II e di Adalberto*, in « Fonti per la Storia d'Italia », Roma 1924, pag. 286, n. 16.

(38) Federico I conferma al conte Guido di Biandrate *tota illa regalia que homines loci de Castano tenent per communianiam et nominatim illa que habent et tenent supra ripam fluminis Ticini, et tota illa regalia que homines loci Lonate ... habent et tenent super ripam fluminis Ticini*: cfr. MOR., *Carte valsesiane fino al secolo XV*, in BSSS, CXXIV, Torino 1933, n. 15, a. 1152, sulle due località e sulla loro dipendenza dal regno cfr. SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 207. In particolare sulla natura fiscale delle terre in Castano, cfr. DARMSTÄDTER, pag. 166; qui nel 980 è menzionata la *terra regis*: cfr. *Carte A.C.N.*, n. 83. Quanto al territorio di Morimondo, il BOGNETTI, *Arimannie nella città di Milano*, cit., pag. 177, n. 1, ricorda un diploma concesso da Federico I al Monastero di Morimondo in cui viene condonato un censo dovuto al fisco regio per la vicina Fara Basiliano. Sulla dipendenza dal fisco di Fara, cfr. DARMSTÄDTER, pag. 167 e qui, avanti, pag. 282.

(39) Cfr. DARMSTÄDTER, pag. 193 e segg.

date ai Longobardi, come si è visto, erano di natura fiscale. Le terre confiscate romane nel territorio, all'ager *populi romani* del peruvio della conquista nelle regioni degli Insubri. La loro natura di terre poste lungo un grande fiume, di terre selvoe e paludose, in parte deserte, depone d'altronde anch'essa per la qualità di *publicum* (40). Ed è noto il generale ed eminente diritto del sovrano longobardo su selve ed incolti.

Concludere, come ora si è fatto, che in assenza di un *municipium* dal quale ereditare il territorio, e in vicinanza di un vasto ducato come quello di S. Giulio, il comitato franco dovette succedere a un irregolare distretto fiscale e militare creato dai Longobardi sul Ticino, può essere un primo punto fermo, un primo passo per sciogliere quell'oscurità che circonda in genere la natura di molti tra i cosiddetti comitati rurali dell'Italia settentrionale. Ma parlare vagamente di un distretto fiscale longobardo non significa ancora delineare la precisa natura di tale distretto. E qui il problema si complica. A chi fu sostituito il *comes* franco, e in quale centro del territorio? Si è già osservato come non si possa identificare con sicurezza quel *castrum* che avrebbe dovuto servire da centro nella organizzazione del distretto (41). Forse, come si è accennato (42), la questione sull'esistenza e l'identità di un castello capoluogo della circoscrizione è da mettersi in relazione con un altro punto oscuro nella storia della Bulgaria: la posizione, in tempo longobardo, della *civitas* di Novara. Come la ricerca storica non riesce a trovare un centro alla Bulgaria, così essa incontra serie difficoltà nel trovare un territorio a *Novaria*. In precedenza è stato notato come sia da considerarsi estremamente insicura la esistenza tanto di un *ducatus Novariae* quanto di un comitato propriamente novarese (43). I Longobardi preferirono accentrare il capoluogo ducale più a nord, nel più difendibile *castrum*

(40) Cfr. le considerazioni in proposito del PARADISI, *Massaricium ius*, pagg. 115-116; v. anche, per l'appartenenza al *publicum* delle rive dei fiumi, ROBERTI, *Dei beni appartenenti alle città*, cit., pag. 16.

(41) Cfr. retro, cap. I, n. 96.

(42) Cfr. retro, cap. I, n. 96.

(43) Cfr. ancora n. cit.

ressante, documentato tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo: *Arimannie* (232). È un bell'esempio di nome locale derivato da *harimann* in terre che conoscono la presenza dei *Langobardi*.

Quale il fondamento e la funzione di tutti questi toponimi? Si è pensato che le indicazioni *terra arimannorum* o *arimanni*, negli elenchi delle coerenze fondiarie, di contro alla terra dei singoli o di un dato nucleo familiare, stiano a designare « la terra posseduta in comune da un gruppo non definibile meglio » (233). Questo, forse, potrà a volte verificarsi nei documenti, che hanno esigenze di sommarietà, ma il toponimo, il nome che si radica nella viva realtà di una determinata situazione economica e territoriale, nasce spesso con la funzione di indicare la ben definita condizione giuridica di una terra e si origina proprio dall'esigenza di « definirne » con precisione un carattere spiccato e dominante. Anzi, il toponimo fissa di regola la peculiare condizione di un fondo o di una regione in netto contrasto con altri territori che in quella particolare condizione non sono. Il nome locale, nato su questi fondamenti, si immobilizza poi nei secoli, perpetuando il ricordo di quella lontana distinzione anche quando carattere e regime giuridico del relativo territorio si sono ormai del tutto trasformati e appaiono ben diversi dalla condizione originaria. La presenza dei numerosi toponimi da *harimann*, nel nostro caso, parrebbe non avvalorare l'equazione *arimanni* = liberi possessori dell'età carolingia, e rivelare piuttosto l'esigenza di indicare qua e là gruppi speciali di liberi. Come valutare, al riguardo, certe situazioni locali in cui gli *arimanni* appaiono ben distinti dai *vicini*? Già il Besta e poi il Paradisi e il Bognetti avevano notato come fosse regola generale che nelle campagne l'*arimannus* non si assimilasse al *vicinus* e le *terrae arimannorum* non si confondessero coi *comunalia* della popolazione rustica (234). Da parte sua

(232) Cfr. SABATINI, *Riflessi linguistici*, pag. 158.

(233) Cfr. TABACCO, *I liberi del re*, pag. 203 e qui *retro*, pag. 204.

(234) Cfr. BESTA, *Nuove vedute sul diritto pubblico italiano del Medio Evo*, cit., pag. 38; PARADISI, *Masariatum ius*, pag. 242; BOGNETTI, *I beni comunali*, pag. 484.

il Leicht aveva confinato entro limiti del tutto eccezionali il fenomeno d'assorbimento nella vicinia del consorzio arimannico o il fenomeno inverso (235). Si può ricordare qualche esempio.

Ad Artegna, nel Friuli, l'*arimannia* si distingue dalla *vicinania* (236). Anche ad Arquà, nel Polesine, si fa distinzione, e questa volta tra i terreni: *de mane terra arimannorum quod vocatur Sadriani et publica de plebe S. Georgii* (237). Un caso chiarissimo è quello di Mendrisio. Qui il *fodrum*, l'*albergaria*, il *districtus* e l'*arimannia* spettano

(235) Cfr. LEICHT, *Studi sulla proprietà fondiaria*, pag. 37.

(236) Cfr. LEICHT, *Ricerche sull'arimannia*, pag. 21; *Id.*, *Studi sulla proprietà fondiaria*, loc. cit. Anche a Premariacco, sempre nel Friuli, sembra si dia un'identica situazione. Nel 1223 il prevosto di Cividale dichiarava di aver ricevuto il *precium trium marcaram pro honorancius ab ermanis de Primariaco ad Civitatem preposituram pertinentibus* e dichiarava di rimettere loro *omnia servicia, iura, rationes, et albergariae... quas... faciebant et facere tenebantur nomine Ermanie*. Ma il preposito specificava anche chi fossero questi *ermani* e faceva il nome di ciascuno di essi: *resignavit prefatis ermanis in perpetuum videlicet Mainardo et fratribus eius, Oluvado et Renan et Mainarduccio eorum nepoti et eorum heredibus, Conrado sacerdoti cum fratribus et eorum heredibus, Adelete et sorori sue et eorum heredibus*. A Premariacco gli *ermani* erano dunque solo questi di cui si è fatto il nome; gli altri abitanti del luogo (chè certamente Premariacco non doveva essere demograficamente composto solo da questo sparuto gruppetto) non erano tali. Il documento più avanti prevedeva che *aliquis ex predictis ermanis terram pertinentem ad predicam Ermaniam venderet vel alienaret*. Qui l'*ermania* cui la terra è pertinente è senza dubbio il gruppo consortile arimannico: cfr., per questa interpretazione, TABACCO, *I liberi del re*, pag. 161. Dunque a Premariacco gli arimanni costituivano un consorzio ben distinto, con proprie terre e propri obblighi verso la prepositura, detto *ermania*. Per il documento cfr. LEICHT, *Ricerche sull'arimannia*, pagg. 22-23.

Il tenore di tale documento sembra del resto trovare qualche corrispondenza nella donazione di Enrico III al monastero veronese di S. Zeno, riguardante gli arimanni del *castrum Gebius* (Zevio), del *castrum Illas* (Illasi) e del castello di Montalto. Il diploma, concedendo il *districtum duodecim hominum arimannorum... qui prius ad nostrum districtum respiciebant, cum omnibus rebus illorum...*, mostra che gli arimanni sono divisi in gruppi di quattro per ognuno dei tre castelli. Anche questi tre gruppi arimannici — ciascun gruppo nel suo castello — sono ben conosciuti dal sovrano, poichè il diploma tiene a nominarli tutti uno per uno e a precisarne la ripartizione. Cfr. M.G.H., *Diplom.*, V, cit., n. 537, a. 1055. A S. Salvatore, in Istria, poi, si stabilisce addirittura quali censi debbano versare gli *arimanni* e quali gli *habitantes*: cfr. *infra*, pag. 367.

(237) Cfr. SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 162.

tavano ai conti di Seprio (238). Nel 1140 un potente locale, Locarno de Resozzo, contesta tali diritti dell'autorità comitale, dicendosi investito *per feudum ex parte imperatorum*. In giudizio i vicini di Mendrisio si schierano con i conti contro il nobile Locarno, che tra i due è per ora il nemico più pericoloso, e i giudici di Milano decidono di sottoporre la questione all'imperatore (239). Ed ecco che nel 1142 i conti, che evidentemente avevano in seguito viste accolte le loro affermazioni, ricompiono dichiarando che gli uomini di Mendrisio *debent eis dare fodrum regale sicut eis dant ceteri arimanni ipsius loci*. Ma i rappresentanti di cinquanta vicini, nominati uno per uno, sono pronti a precisare che essi *numquam dederunt ipsum fodrum, nec dare debent, nec ullus homo de ipso loco debet fodrum regale, nisi sit arimannus* (240). Per bocca dei vicini stessi di Mendrisio sappiamo dunque che essi non si confondono con gli arimanni, i quali formano un gruppo a parte in Mendrisio. Lo Schäfer, il quale ha identificato il nucleo arimannico di Mendrisio nel gruppo gentilizio longobardo dei Torriani, ha notato che, mentre questi compongono nel giudizio del 1140 in cui si discute per stabilire a chi prestare l'arimannia e il *fodrum*, non sono più presenti in quello del 1142, nel quale stanno solo i vicini, che intendono contestare in via assoluta il loro obbligo alla prestazione del tributo (241).

Queste contrapposizioni di gruppi o di terre nell'ambito della circoscrizione locale paiono concettualmente vicine a quelle, pur frequenti, tra *militēs* e *homines* di un luogo, tra *comunalia* e *terrae Langobardorum* (242). Entro questa prospettiva si devono infine in-

(238) Cfr. P. SCHÄFER, *Il Sottoceneri nel Medioevo*, cit., pag. 31.

(239) Cfr. C. MANARESI, *Gli atti del comune di Milano fino all'anno MCCXXVI*, cit., n. 5, pag. 9 e segg.

(240) Cfr. C. MANARESI, *ibidem*, n. 8, pag. 13 e segg.; SCHÄFER, *Il Sottoceneri*, pag. 10, n. 16.

(241) Cfr. SCHÄFER, *Il Sottoceneri*, pag. 10, n. 16; PARADISI, *Massaricum ius*, pagg. 254-255. In Mendrisio questi vicini, i quali nel 1140 dichiaravano, senza proteste da parte del conte, che *inter se soliti sunt distringere tanto tempore, quod etiam memoria hominum excedit*, non sono un elemento aggiunto al nucleo locale arimannico, come voleva lo SCHNEIDER (*Burg und Landgemeinde*, pag. 150, n. 1), ma un elemento originario: cfr. PARADISI, op. e loc. citt.

(242) Nel *castrum Gebitus* della *iudicaria Gardensis*, ad esempio, ove

scrivere il diploma di Berengario I alla chiesa di Padova, che cede *omnem iudicariam potestatem tam arimannorum quam aliorum liberorum hominum qui nunc in predicta valle Solane habitant... cum bannis, censibus et redditibus sacre nostre regiae potestati pertinentibus* (243); il diploma corrisponde ad un più antico privilegio di Carlo Magno per il vescovo di Piacenza: *omnem iudicariam... de curte nuncupante Gusiano... tam de arimannis quam et de altis liberis hominibus* (244). Non sono in evidente corrispondenza tali *alii liberi homines* della valle di Solagna o della corte di Gusano con i vicini di Mendrisio? Questi due diplomi, in particolare, per la chiarezza della distinzione da essi presupposta nel ceto dei liberi, per l'evidenza con cui entrambi rivelano

lo Schneider ha accertato la presenza di arimanni (v. *Burg und Landgemeinde*, pag. 147; cfr. Mok, *Dalla caduta dell'impero al comune*, pag. 56), questa situazione è chiara: *multas reclamaciones vidi ibi ante curiam fieri de hominibus illius terrae... et scio quod vidi unum de militibus illius terre Gebiti, Amizo nomine, reclamacionem de eo fieri... Qui iurati manifestaverunt, quod omnes habitantes in Gebito debebant se distringere sub comite Garde*. Cfr. PARADISI, *Massaricum ius*, pag. 256 e n. 1. V. poi M.H.P., XIII, n. 475, a. 918: *in locis et fundis Mercati et in Roboreto finibus Valistelline... tercio campo per mensura tabulas duodecim; de una parte sancti Abundii, de alia Langobardorum... et in Roboreto prado uno per mensura iriges duas et tabolas quindecim; da una parte sancti Abundii, de alia sancti Benedicti... Langobardorum et comunalias*: cfr. MANARESI, *I placiti del «Regnum Italiae»*, I, n. 129, a. 918.

G. TABACCO, *I liberi del re*, pag. 204, pur lasciando aperto il quesito relativo alla ragione della non uniforme terminologia, ha accennato a un «diverso modo usato nelle fonti per designare i beni comuni ora come arimannia ora... come *comunalia*», sul presupposto che le *situae arimannorum* siano tutt'uno con le *comunaglie* locali che si ritrovano un po' dappertutto nei nostri documenti. Nel caso di Arqua, sopra ricordato, come in questo dei due luoghi di Valtellina, ciò non si avvera: i *publica plebis* e le *comunaliae* si contrappongono ad altre terre possedute in comune da un consorzio di arimanni e di Langobardi.

(243) Cfr. SCHAPARELLI, *I diplomi di Berengario I*, n. 101, a. —1915; SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pagg. 141 e 169, n. 1; TABACCO, *I liberi del re*, pagg. 140-141.

(244) Cfr. *Diplomata Karolinorum* (in M.G.H., I, rist. Berlino 1956) n. 207, a. 808; il diploma è giunto in una copia non in tutto attendibile della metà del secolo decimo: cfr. SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 156, n. 1; TABACCO, *I liberi del re*, n. 492, pagg. 140-141.

che non tutti i *liberi homines* sono considerati dal regno « arimanni », pongono maggiormente a fuoco il problema.

Lo Schneider aveva pensato che nel diploma berengariano il termine *arimannus* comparisse per la prima volta nel suo significato tecnico (245). Ma il Tabacco rileva ora che la concessione riguarda tutti i liberi del luogo: ciò, provando che già al tempo di Berengario il *publicum* era uso concedere in beneficio, a potenti fedeli, nuclei interi di liberi *possessores*, testimonierebbe pure che quegli arimanni, che il noto capitolare di Lamberto vieta ai conti di *tribuere in beneficium* ai propri *imiores*, sono i « possessori in rapporto normale col *publicum* » (246). Negli arimanni della valle di Solagna bisogna quindi ravvisare secondo il Tabacco — « a così breve distanza di tempo dai capitolari di Guido e di Lamberto e in un documento ufficiale del regno — i persistenti esercitali dell'età carolingia, che non possono essere tutti i liberi della valle, restandone esclusi quei livellari e liberi massari e certi eventuali piccoli allodiani, i quali non prestino servizio militare o di placito, per antica dipendenza da qualche patrono, o ' pro sola paupertate et necessitate ', od anche soltanto per graduale e tollerata desuetudine » (247).

Il capitolare di Lamberto stabiliva: *Ut nullus comitum arimannos in beneficium sui hominibus tribuat* (248). Ma perchè allora, come adesso, nel diploma di Berengario, non si sottolineò la distinzione tra gli arimanni e gli altri liberi? Perchè gli *alii liberi homines* furono lasciati nell'ombra dalla norma di Lamberto? Pure, anche in quel tempo, del resto non lontano, i *minimi* e i *pauperes* (se è detto che questi siano gli *alii*), non sfuggivano all'interesse dei conti e degli uomini di costoro, che li sottoponevano a tutta quella serie di *operæ*, di esazioni, di servizi che i capitolari non si stancano di condannare (249). E che ci fosse interesse a riscuotere banni e censi

(245) Cfr. SCHNEIDER, *Burg und Landgemeinde*, pag. 169, n. 1.

(246) Cfr. TABACCO, *I liberi del re*, pag. 141, n. 493.

(247) Cfr. TABACCO, *ibidem*, pag. 141.

(248) Cfr. pag. 193, n. 98.

(249) Cfr. TABACCO, *ibidem*, pag. 64.

anche da liberi non arimanni, anche da coloro che non prestavano il servizio militare, lo dice appunto il diploma di Berengario. Questi *alii* non sfuggivano nemmeno all'interesse del sovrano, se Guido accubi che tutti i *plebei homines et universi ecclesiarum filii* dovessero professare liberamente la propria legge, che non si esigesse da essi *ultra quam legibus sancitum est*, che non fossero malamente oppressi: *neq. violenter opprimantur* (250). Il Tabacco ha notato che questi *plebei homines* protetti in tal modo dal re sono « tutti coloro che vivono " sub sua ditione " » (251).

Di fronte alla menzione dei soli « arimanni » da parte del capitolare di Lamberto le ipotesi sono dunque due sole: o col termine « arimanni » la norma designa tutti i liberi indistintamente, siano o non siano *pauperes*, siano o non siano *possessores*, *massarii*, *livellarii*, prestino o non prestino il servizio militare e di placito, oppure essa vuol far riferimento unicamente a una categoria specifica di liberi, ben presente per tale sua specialità agli occhi del regno, il quale proprio per questo intende dettare una disciplina che risalti come voluta appositamente per essi. La prima ipotesi pare esclusa proprio dal diploma di Berengario il quale, appunto a breve intervallo di tempo da quei capitolari, specifica che « arimanni » non sono tutti i liberi. Il capitolare di Lamberto dunque, che parla solo degli « arimanni », così a mezzo in una serie numerosa di norme le quali intendono invece proteggere tutti i *filii ecclesie* e i *plebei homines*, non può riguardare che una particolare categoria di liberi. Se, come riconosce anche il Tabacco, negli arimanni di Berengario non si possono ravvisare tutti i liberi, altrettanto si deve dire per quelli di Lamberto e — il motivo è lo stesso — per quelli di Guido. Perchè dunque il Tabacco, il quale pure ha sottolineato la « breve distanza di tempo » intercorrente tra i capitolari della dinastia spoletina e il diploma di Berengario, si mostra convinto che gli arimanni nominati da Guido nell'891 corrispondano ai *plebei homines* dell'889, dei quali ultimi si dice che sono « a rigore » tutti coloro che vivono *sub ditione* del

(250) Cfr. *retro*, pag. 192, n. 91.

(251) Cfr. TABACCO, *I liberi del re*, pag. 38.

sovrano? (252). Per quale ragione si vuole escludere che gli arimanni siano « liberi di peculiare natura », si insiste sulla « puntuale corrispondenza degli " arimanni " di Lamberto e di Guido alla generalità dei liberi di tutta l'età carolingia » (253) e si mette in evidenza che essi sono i « comuni uomini liberi » cioè « tutti i liberi soggetti alla *districtio del conte* » (254)? In realtà, se il diploma di Berengario si può prestare bene a provare l'esistenza e i caratteri di quel « ceto contraddistinto dal servizio militare e di placito » che in seguito viene descritto come emergente a sè all'interno del « più vasto mondo dei liberi » (255), non sono altrettanto favorevoli, a tale costruzione, le norme sugli arimanni di Guido e di Lamberto. Interpretate così come è stato suggerito, esse provano solo la totale corrispondenza di arimanni e liberi in genere, nè presentano alcuna sfumatura che giustifichi il rilievo che nel ceto dei liberi si vuole abbia acquistato la classe di quei modesti *possessores* che sono anche *exercitales* e vincolati, come tali, al regno. Accettando tale interpretazione, quanto suggerisce il diploma di Berengario non pare accordarsi con il tenore dei capitoli di Guido e Lamberto. Nel diploma compaiono gli arimanni ben distinti dagli altri liberi, in quei capitoli invece gli arimanni che, se non interpretati come liberi « speciali », sono allora tutti i liberi soggetti al conte o tutti i *pagenses* fedeli di una chiesa. È vero che si è precisato che « come nella Chiesa universale *filius et defensores sanctae Dei ecclesiae* appaiono per eccellenza i principi, così nella chiesa battesimale *filius ecclesiae* sono in primo luogo, tra i fedeli, i liberi possessori ... coloro in genere che hanno i mezzi per provvedere alla sua conservazione " secundum antiquam consuetudinem " » (256). È vero che si son visti negli arimanni i componenti una « gente non priva di mezzi », i « *pauperes* forniti di qualche mezzo di fortuna », i « possessori più modesti », coloro che sono

(252) Cfr. TABACCO, *ibidem*, pagg. 38 e 44.(253) *Ibidem*, pag. 56.(254) *Ibidem*, pag. 66.(255) *Ibidem*, pag. 96.(256) *Ibidem*, pag. 41.

227

« forniti di qualche mezzo più o meno autonomo di sussistenza », le persone « di qualche rilievo locale » (257), e che a questa classe è stato dato risalto specifico rispetto all'intero ceto dei liberi. Nella lettera dei capitoli in questione, anche interpretata come si è suggerito, non v'è traccia però di tali sfumature. Integrata, piuttosto, con quanto è detto nel diploma di Berengario e intesa come riferentesi ad una classe arimannica distinta e ben riconoscibile, essa acquista un significato molto più agevole ed accessibile. Del resto la distinzione tra arimanni e liberi, formulata così limpidamente dal diploma di Berengario I (e pure, nella copia pervenuta, da quello di Carlo Magno), non può non essere concettualmente basata su un preciso fondamento giuridico; non pare che essa possa giustificarsi su un piano puramente sociologico o economico, che cioè queste fonti intendano differenziare, dall'intera classe dei liberi, le persone tenute all'*exercitus* e al *placitum* perchè di condizione economica modesta sì, ma pur sempre di un certo rilievo nei quadri della società locale. Chi pensa altrimenti, non esita a notare che l'idea del rapporto tra popolo e regno, un rapporto che faceva dei liberi una classe di « arimanni », era ormai, alla fine del nono secolo, di difficile applicazione concreta « ai singoli liberi » e che durante tutto il corso dell'età carolingia « era stato difficile ... stabilire i confini di un tal popolo » (258). Si precisa che quello arimannico è un ceto « composito, non esclusivamente formato di piccoli possessori indipendenti » (259), che esso accoglie anche dei residenti su terra non propria (260), che vi sono « arimanni » i quali tali appaiono solo perchè non sono vincolati personalmente e sono forniti di allodio senza riferimento alla *publica functio* (261); si dice che il loro servizio pubblico non si fonda « su una definizione giuridica, nè su una condizione economica rigorosamente determinata » e che quindi esso « non è atto a fondare a

(257) *Ibidem*, pagg. 42, 49, 56, 86, 156.(258) Cfr. TABACCO, *I liberi del re*, pag. 68.(259) Cfr. *ibidem*, pag. 85.(260) Cfr. *ibidem*, pag. 87.(261) Cfr. *ibidem*, pagg. 92-93.

sua volta un ceto di arimanni dai contorni precisi» (262). Ma Berengario, nel concedere la *iudiciaria potestas* alla chiesa di Padova, mostra invece di voler essere molto preciso e chiarisce in termini sicuri: *tam arimannorum quam aliorum liberorum hominum*. Quel sovrano non solo doveva aver ben chiaro, relativamente al suo tempo, il concetto di arimanno, ma doveva anche ben sapere quali persone fossero a Solagna gli arimanni e quali gli *alii homines*. Allo stesso modo sembrano non nutrire dubbi gli uomini di Mendrisio nel determinare chi avesse nel luogo la qualità e la posizione di *arimannus*; e si comprende bene: si trattava di prestare o meno il fodro e l'arimannia. La distinzione tra arimanni e comuni *homines* doveva avere un fondamento giuridico almeno sufficientemente comprensibile, perchè i documenti dicono che le conseguenze del rivestire l'una o l'altra qualifica, erano, nell'ambito di ogni circoscrizione pubblica, molto sensibili. A questo proposito non si vuole anticipare ora quanto sarà detto a suo luogo, più avanti. Ma non viene intanto spontaneo, di fronte a questa tarda contrapposizione degli arimanni agli *alii homines*, il ricordare come anche nella più matura età longobarda si parli degli arimanni in modo che sembra del tutto corrispondente? Rachis stabilisce: *si quis iudex amodo neglexerit arimanno suo, diviti aut pauperi, vel cuiuscumque homini, iustitiam iudicare, amittere debeat honorem suum* ... (263). Altrove lo stesso re fa il caso che l'arimanno aut *quislibet homo ad iudicem suum prius non ambulaverit* (264). Astolfo si occupa *de illis hominibus qui negotium fecerint sine voluntate regis cum romano homine*: il sovrano dà disposizioni anche per il caso che a compiere il reato *fuert arimannus homo* e stabilisce inoltre quale pena sia da infliggersi a quel giudice *qui neglectum fecerit ad inquirendum ... quod arimannus eius hoc fecisset aut alius homo in eius iudicaria* (265). Qui sembra chiaro (e di ciò si parlerà più avanti) che questi

(262) Cfr. *ibidem*, pag. 86.

(263) Cfr. R. A. 1.

(264) Cfr. R. A. 2.

(265) Cfr. *Antist.* 4. Per l'analisi di questi capitoli v. *infra*, pag. 328

e segg.

alii homines siano anch'essi dei liberi, e tuttavia non siano arimanni del *iudex*.

Non meno gravi appaiono infine i motivi di perplessità per quanto riguarda l'arimannia come istituto. C'è, dietro questo nome, secoli prima dei tardi documenti in cui esso compare, un'istituzione originaria, ben configurabile, una definita figura giuridica che può essersi piegata nel tempo ad assumere i molteplici significati che nelle fonti appaiono propri del termine? Il Tabacco ha ben mostrato, invitando ad inquadrare l'arimannia unicamente « nell'età dei documenti che l'attestano », questa varietà di significati del termine: in qualche fonte è una complessa *publica functio*, altrove rappresenta tutta una serie di prestazioni consuetudinarie di carattere rustico; eccezionalmente il nome può indicare il nucleo arimannico stesso tenuto a tali prestazioni; più frequentemente si riferisce alla terra: la terra su cui abita il singolo arimanno, o che egli comunque possiede, una terra che è « base economica delle sue prestazioni » ed è « tradizionalmente gravata dall'onere pubblico »; oppure è la terra « incolta in possesso comune del gruppo arimannico localmente gravato da quell'onere pubblico o di origine pubblica che è detto, come talvolta il gruppo medesimo, arimannia » (266). Il Tabacco ha indicato chiaramente l'opportunità di rinunciare a « costruire » unitariamente l'istituto risalendo più indietro delle prime fonti che usano il termine arimannia. Un solo significato lo studioso ha comunque negato al termine, ed è l'aspetto su cui invece la maggioranza degli storici aveva in precedenza soprattutto insistito: arimannia come terra fiscale derivante agli arimanni da lontane donazioni regie, terra della corona individualmente dissodata o ancora goduta in comune dal consorzio arimannico e fonte, proprio per il suo carattere fiscale, di precisi obblighi a censi e servizi. In questo senso l'Autore ha pure escluso ogni legame tra l'arimannia dei documenti medievali e l'insediamento militare da parte degli arimanni longobardi.

Tuttavia è difficile sfuggire completamente al sospetto che la va-

(266) Cfr. Tabacco, *I liberi del re*, pagg. 201-202 e qui retro, pag. 203.

rietà di significati che il termine mostra di possedere sia, per certi aspetti, solo fittizia, e che le diverse configurazioni dell'arimannia siano tutte ricollegabili ad una stessa radice istituzionale e ad un'identica *ratio*. È pericoloso — specialmente per questi problemi — cedere alla tentazione della costruzione giuridica rigorosa e sistematica: ogni schema troppo rigidamente delineato si risolverebbe in un'astrazione lontana dalla realtà. Ma proprio chi si sforza di guardare all'effettivo e reale quadro d'insieme quale è mostrato dai documenti che parlano degli arimanni, ricava l'impressione che, pur ammessa la tarda diversità di significati del nome arimannia, le fonti facciano in concreto sempre riferimento ad una situazione che è materialmente identica. Che nell'età cui quei documenti appartengono l'arimannia sia una complessa *publica functio*, o un censo di natura fondiaria in cui quella *functio* si è convertita; che essa sia il consorzio arimannico tenuto a prestare al *publicum* o al signore quella serie di *servitia* e di *tributa*, che sia la terra in possesso individuale dell'arimanno, la quale risponde del *debitum eremanie*, oppure la terra incolta comune degli arimanni per cui anche in questo caso è dovuto un censo al *publicum* o da esso è riconosciuta una dipendenza, ci si trova pur sempre di fronte alla stessa situazione: l'arimannus appare in rapporto col *publicum* (o con chi al *publicum* sia subentrato) e nei confronti di esso è vincolato all'assolvimento di un onere il quale peraltro sembra gravare sulla terra arimannica. Riconoscendo che l'insieme di queste condizioni si ripropone ogniquale volta i documenti parlino di arimanni e di arimannia, si può forse riportare molto addietro il configurarsi dell'arimannia (267). Nella *Notitia de actoribus regis l'arimannus* non appare in rapporto col *publicum*, con gli *actores*, con i giudici, prevedendosi che con questi egli possa *visitare, pignere, disciplina stringere* in caso di *invasio aut fraus in pecunia publica* (268)? Anche Rachis parla dell'arimanno che *caballat* col proprio *index*, che deve portare determinate armi, che è tenuto ad eseguire il *mandatum regio*. Qui l'arimannus è presentato come incaricato di

(267) Cfr. *infra*, pag. 358 e segg.

(268) Cfr. *Notitia de actoribus regis*, c. 2.

funzioni pubbliche (269). Si vedrà avanti (270) in qual modo questi arimanni corrispondano a quegli *exercitales* che già Rotari voleva protetti in modo speciale dal gastaldo regio (271); è da notarsi, comunque, che fin d'allora il re doveva preoccuparsi delle loro *fatigationes* e delle *superfluas exactiones* che da essi si pretendevano (272).

Qui non si potrebbero trovare conclusioni più acconcie di quelle a suo tempo fatte dal Besta, che aveva già da parte sua pensato alla persistenza di un rapporto tra l'arimanno e l'organizzazione pubblica attraverso tutto l'arco della legislazione longobarda: « Vi era dunque uno speciale vincolo che legava l'*exercitatus* al *publicum* e che lo assoggettava agli *iudices publici* ed ecco perchè la formula con cui il manomesso diventava *arimannus et civis romanus* si mutò nell'altra per cui diventava *miles publicus et civis romanus* » (273). Ecco perchè anche — si può aggiungere — gli arimanni sono qualificati dal capitolare di Guido « persone pubbliche » (274).

(269) Cfr. Ra. 4.

(270) Cfr. pag. 318 e segg.

(271) Cfr. Roth. 23.

(272) *Edictus Roth.*, Prologo.

(273) Cfr. Besta, *Nuove vedute sul diritto pubblico italiano*, cit., pagg. 35-36.

(274) Cfr. *Widonis Capitulare Pap.*, cit., c. 3: *Neque comes neque locopositus eius neque sculdasio ab arimannis suis aliquid per vim exegat... Si vero de predictis personis publicis hoc irritum fecerit, honore proprio sine ministerio privetur...* Si è visto come il Tabacco (*I liberi del re*, pagg. 61-63) abbia indicato la fortissima probabilità che in questo capitolo la espressione sia da riferirsi al conte e agli ufficiali del conte anziché agli arimanni, come se nel passo fosse sottinteso un *aliquis*: cfr. *retro*, n. 104, pag. 193. In effetti qualche codice meno autorevole dell'XI secolo dice: *si vero de predictis personis publicis aliquis hoc irritum fecerit*. È da notarsi, però, come riconosce anche il Tabacco, che la traduzione grammaticalmente più piana e corretta del passo, così come questo si trova nei codici maggiormente qualificati (ove *aliquis* o il *quis* non compaiono), imporrebbe di non sottintendere alcun nome e di riferire l'espressione in parola agli arimanni. Così aveva d'altronde fatto lo SCHNEIDER: cfr. *Burg und Landgemeinde*, pag. 112, n. 1. Che sia più opportuno interpretare il passo alla lettera, intendendo come persone pubbliche gli arimanni, lo suggerisce poi un'altra considerazione. Sempre, nelle norme di Guido, le costruzioni grammaticali simili a quella in questione si avvalgono della particella *ex* anziché del *de*. Cfr. *Widonis Cap. Pap.*, c. 2: *Quicumque igitur ex laicali ordine...*; c. 7: *... et unus ex ipsis vel duo mortui fuerint...*